

Annullamento della delibera di archiviazione: il procedimento è rimesso al CDD - sentenza n. 126 del 25 giugno 2022

Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell'impugnabilità, l'archiviazione costituisce in realtà l'esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o..... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022

Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell'impugnabilità, l'archiviazione costituisce in realtà l'esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all'annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell'incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione era stato adottato al termine della fase istruttoria preliminare ex art. 16 Reg. CNF 2/2014, secondo cui il Consigliere istruttore propone alla sezione competente del CDD richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022